

sintesi delle leggi che regolano lo spettacolo viaggiante

Norma	Disposizioni
Legge 18/03/1968 n.337	Definisce lo spettacolo viaggiante: “sono considerati spettacoli viaggianti le attività, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero permanenti anche se in maniera stabile”
	Costituisce la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, composta dai rappresentanti dei Ministeri del Turismo e dello Spettacolo, del Lavoro e delle Finanze e da quelli delle categorie esercenti e lavoratori (ovvero delle Associazioni di categoria del settore).
	Stabilisce che l’organo preposto all’assegnazione dei permessi di esercizio di attività circense sia il Ministero del Turismo e dello Spettacolo
	Decreta le regole che devono essere rispettate dalle imprese di circo equestre straniere che abbiano intenzione di attuare delle tournèe in Italia. Esse vengono, sostanzialmente, equiparate a quelle Italiane (norme della comunità europea in materia di libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi, libertà di stabilimento);
	Nel titolo II, si accenna alla responsabilità delle amministrazioni comunali nel predisporre, segnalare ed aggiornare un elenco delle aree. La concessione delle aree deve essere fatta direttamente agli esercenti che possiedano le corrette autorizzazioni ministeriali, senza l’ausilio di concorsi pubblici
	Dispone, nel Titolo II, quelle che sono le regole di carattere tributario legate all’acquisto di mangimi e carni per gli animali, all’utilizzo di corrente elettrica e all’affitto delle aree pubbliche per le esibizioni
Legge del 1985 n° 163	"Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". È la prima e unica iniziativa legislativa che si impegni a disciplinare tutti i settori dello Spettacolo. Con questa legge il settore dello spettacolo diventa oggetto di una normativa unitaria con l’istituzione del Fondo Unico dello Spettacolo, che ha il duplice scopo di riordinare gli interventi finanziari a favore dell’intero settore dello spettacolo e di conferire disciplina unitaria a tali interventi.
Legge 29/07/1980 n.390	Nel 1975 l’ammontare del contributo stanziato per lo spettacolo viaggiante, aumenta da 200 milioni di lire a 300 milioni di lire (26 luglio 1975 n° 375)
	Eleva ulteriormente l’ammontare dello stanziamento del finanziamento allo spettacolo viaggiante. Si raggiunge la cifra di 1,5 miliardi di lire. Si esplicita, tuttavia, che solo un terzo della cifra potrà essere destinata a imprese di circo equestre, mentre la restante parte viene concessa ad imprese di spettacolo viaggiante diverse.
Legge 09/02/1982 n.37	Decide lo stanziamento di un ulteriore fondo finanziario che sia in grado di supportare maggiormente il settore dello spettacolo circense. Un miliardo di lire viene assegnato per fronteggiare alcuni problemi finanziari che affliggevano (e affliggono) il mondo del circo.
D.M. 08/05/2003 n.141	Stabilisce le “modalità e criteri per l’assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense”. Sebbene recente, il decreto specifica la transitorietà delle disposizioni in esso stesso contenute, poiché, data la riforma costituzionale del 2001 concernente il Titolo V della Costituzione, si attende che si legiferi sulle competenze spettanti allo Stato e quelle spettanti alle Regioni e agli Enti Locali.
	Rimanda all’Elenco delle Attività Spettacolari (emanato con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e aggiornato con decreti interministeriali) per la definizione delle attività artistiche finanziabili dal Fondo Unico.

